



COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Piazza Municipio 5
33050 Trivignano Udinese
PROVINCIA DI UDINE

P.IVA 00467200309
Tel.0432/999002-999038
Fax. 0432-999559

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 21/2016

FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Trivignano Udinese, tramite la Posizione Organizzativa dell'Ufficio Unico di Polizia Locale, ne regola l'uso nei limiti e alle condizioni previste dalle normative seguenti:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito definito D. Lgs. n. 196/2003;
- D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, di seguito definito D. lgs n.267/2003;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, di seguito definito D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”, di seguito definita L. n. 112/1998;
- Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni in legge n. 38 del 23 aprile 2008, di seguito definita L. n.38/2009;
- Legge n. 65 del 07 marzo 1986 “legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, di seguito definita L. n. 65/1986
- Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 14 agosto 2008 “Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale ai sensi dell’Articolo34 della L.R. n. 21/2007”, di seguito definita L.R. n. 9/2008;
- Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 29 agosto 2009 “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”, di seguito definita L.R. n. 9/2009
- Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, di seguito definita L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- Legge n. 300 del 20 maggio 1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, di seguito definita L. n. 300/1970;
- Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza del 08/04/2010;
- Vengono altresì osservati i principi del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004, della circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 558/A/421.2/70/195960 del 06 agosto 2010, a firma del Capo della Polizia, e del Decreto del Ministro dell’Interno dd. 05 agosto 2008

DEFINIZIONI

A tal fine ed in applicazione alla disciplina codicistica (Articolo 4 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), si intende per:

- a) “trattamento con strumenti elettronici”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l’ausilio dei mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati;
- b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

- c) “titolare del trattamento”, il Comune di Trivignano Udinese, per l’area territoriale di specifica competenza, nella sua articolazione interna cui competono, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- d) “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) “incaricati del trattamento”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- f) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) “dato anonimo”, il dato che, in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e più specificamente il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala / centro di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Quanto sopra premesso,

nel ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso circa l'ammissibilità del trattamento di dati personali mediante sistemi di video-sorveglianza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, si stabiliscono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. L'attività di video-sorveglianza è svolta per le seguenti finalità meglio dettagliate qui appresso: prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità, tutela della sicurezza urbana, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell'Articolo 6 c.7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009.

2. Gli scopi sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune titolare in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, dall'Articolo 6 c.7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009, dalla Legge Regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante “ disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale“, nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti e disposizioni correlate. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

3. In estrema sintesi il Comune Titolare attraverso l'impianto di video-sorveglianza si prefigge lo scopo di:

- a) Controllare determinate aree a rischio sicurezza, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le aree sottoposte a video-sorveglianza, quali le scuole, i parchi, le aree adibite alle attività sportive e ricreative, le piazze ed edifici pubblici, le strutture destinate a pubblici servizi;
- b) Possedere uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- c) Realizzare un monitoraggio remoto sulla viabilità urbana e su aree significative, utile ai fini di interventi di infortunistica stradale e di analisi dei flussi del traffico;
- d) Prevenire atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili, al fine di tutelare il patrimonio comunale;
- e) Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione.
- f) Possedere un presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non presidiate.
- g) Attuare, nei limiti delle proprie competenze, delle attività di controllo del territorio con modalità integrate e sinergiche con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

Articolo 2

1. Il sistema, meglio descritto tecnicamente nel “Documento delle scelte” (sub p.to 1.5 “Aspetti tecnici”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, consiste di un server per la registrazione delle immagini con funzioni di controllo e supervisione, collocato presso l’ufficio di Polizia Locale del Comune di Trivignano Udinese (anche centro di controllo) e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere tele-controllabili, ubicati sul territorio comunale ed individuati nella scheda impianto di video-sorveglianza / individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo.

Oltre a sistemi costituiti da telecamere mobili autoalimentate, da posizionarsi in luoghi specifici a seguito di segnalazioni di particolari fenomeni di micro-criminalità, conferimento irregolare di rifiuti ed altri illeciti che turbano la sicurezza urbana e il patrimonio comunale.

2. Le immagini video riprese dalle telecamere fisse sono trasmesse tramite un’infrastruttura di rete di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale dei dati. Il sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche.

Presso il centro di controllo è possibile visualizzare solo in caso di necessità le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse, queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, zoom, brandeggio) che modificano le impostazioni di base - disposte in modo tale da non consentire l’identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono avvenire solo in caso di necessità (es. blocchi del traffico, illeciti ecc.) e ad opera di un limitato numero di addetti al sistema, appositamente incaricati, muniti di apposite credenziali e tenuti a seguire istruzioni dettagliate per questa specifiche operazioni.

Per quanto riguarda le telecamere mobili, sono autoalimentate con batteria e le immagini video vengono registrate su memoria interna, con una durata di registrazione non superiore alle 48 ore. L’accesso alle immagini video è riservata al responsabile del trattamento, al incaricato del trattamento (nominato dal precedente) e al Sindaco Pro Tempore.

Articolo 3

1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere dislocate sul territorio comunale.

2. I dati trattati interessano pertanto anche soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree video-sorvegliate.

Articolo 4

1. Le immagini verranno normalmente conservate per sette (7) giorni successivi alla registrazione sul server posizionato in un armadio di sicurezza collocato presso il centro di controllo ai sensi dell'Articolo 6 c.8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009. Per le telecamere mobili le immagini verranno normalmente conservate per due (2) giorni successivi alla registrazione, sulla memoria interna della telecamera, che poi in automatico le eliminerà. Solo in caso di utilizzo per procedure di Legge i dati verranno trasferiti dalla memoria interna del dispositivo, sul server posizionato in un armadio di sicurezza collocato presso il centro di controllo ai sensi dell'Articolo 6 c.8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009.

2. L'impiego del sistema di video registrazione è necessario per ricostruire l'evento quando l'ufficio non è presidiato dalla presenza di un incaricato, ferma restando l'inaccessibilità del centro di controllo da parte di soggetti terzi privi dello specifico profilo di autorizzazione garantita dalle misure di sicurezza adottate a tal fine. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini specificamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o da Organi di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso. In quest'ultima ipotesi, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili verranno riversate su un nuovo supporto informatico alla fine del loro periodo di conservazione.

Articolo 5

1. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 6

1. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Articolo 7

1. I dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e:

- a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art 1;
- b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono

- raccolti o successivamente trattati;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal precedente Articolo 4;
 - d) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e nel rispetto delle misure minime.

Articolo 8

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il centro di controllo, in un armadio di sicurezza dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale.

2. Al centro di controllo possono accedere solo ed esclusivamente, oltre al titolare del trattamento nella persona dell'esercente la titolarità - Sindaco pro tempore, o suo delegato - il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza, individuati con le modalità di cui al successivo Articolo 13 in un numero ristretto di persone.

3. Inoltre, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione tramite un proprio addetto appositamente nominato quale incaricato del trattamento, in presenza del responsabile o di incaricato delegato.

4. Il centro di controllo (armadio di sicurezza) è sistematicamente chiuso a chiave e verrà prevista una specifica regolamentazione del sistema di gestione delle chiavi.

5. L'utilizzo di un sistema di videoregistrazione digitale impedisce la rimozione accidentale di supporti rimovibili (cassette a nastro o dischi) su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 9

1. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione.

Articolo 10

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune Titolare a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata, previa comunicazione al Garante, se è decorso il termine di cui all'Articolo 39, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Articolo 11

1. Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante videosorveglianza è ai sensi dell'Articolo 28 del Codice, il Comune di Trivignano Udinese nella persona del Sindaco pro tempore quale "esercente la titolarità" per le aree territoriali di specifica competenza;

Articolo 12

1. Il Comune titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza, dalle leggi vigenti e dai provvedimenti richiamati in premessa, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Articolo 13

1. Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'Articolo 29 del Codice, come da schema di lettera di nomina allegato, è il titolare di Posizione organizzativa all'interno dell'Ufficio Unico di Polizia locale del "Torre Centrale".

Il Responsabile del trattamento con proprio atto formale può individuare tra i soggetti incaricati del trattamento un referente per le funzioni di controllo sull'attività degli incaricati del trattamento e di gestione complessiva del sistema di video – sorveglianza e del trattamento dei dati, purché dipendente dei Comuni convenzionati incardinato nella Polizia Locale ed inquadrato nella qualifica di addetto al coordinamento e controllo (Sottufficiale di Polizia Municipale) q.f. PLA 3 o superiore.

2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

3. Il Responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e secondo quanto definito, nello specifico dal Garante per la protezione dei dati personali con propri Provvedimenti, nonché le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

4. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

5. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza dovranno essere (anche) individuate delle zone da "oscurare", cioè dovrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" con settaggio automatico della modalità di ripresa con modalità non modificabili dagli operatori incaricati (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni, balconi ed altro, al fine di evitare interferenze illecite nella vita privata dei cittadini) ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti interessati.

6. Il Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune Titolare e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7. Egli custodisce le chiavi dell'armadio di sicurezza destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema.

8. Il Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

9. Il Responsabile del trattamento potrà tenere un registro informatizzato dell'impianto

dove registrare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

10. Più in generale spetta al Responsabile del trattamento la nomina degli incaricati del trattamento di cui all'Articolo 14 e la definizione degli aspetti organizzativi afferenti all'attività di trattamento dei dati con particolare riguardo alla gestione della sicurezza informatica dell'impianto.

12. A tale riguardo egli adotta gli atti necessari nella forma della Determinazione e dell'Ordine di Servizio.

Articolo 14

1. Incaricati del trattamento, ai sensi dell'Articolo 30 del Codice, come da schema di lettera di nomina allegato e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono solamente quelli individuati con Determinazione del Responsabile della gestione e del trattamento. Gli incaricati vengono scelti in base a criteri di affidabilità, capacità ed esperienza già acquisita in questo settore, oppure, da acquisire attraverso un percorso formativo.

2. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

3. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile. Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio, sicurezza urbana e controllo della viabilità tramite il sistema di videosorveglianza, gli Incaricati devono scrupolosamente osservare i principi definiti col Provvedimento del garante del 29/04/04 nonché di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o pre-posizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, case di riposo e di cura, ecc.

4. Gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. In nessun caso, i dati trattati, devono essere comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

6. I medesimi dati non possono essere diffusi.

7. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 15

1. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune Titolare, si avvale della collaborazione esterna di soggetti privati (ditte ed aziende specializzate nel settore della videosorveglianza), previamente incaricati dal Responsabile del trattamento.

Articolo 16

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in

materia di protezione dei dati personali” a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere verranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando di rilevare, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo articolo, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli irrilevanti e la ripresa del volto, in maniera tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

3. Resta salva la possibilità di una “estensione” del sistema di videosorveglianza in favore delle forze di polizia statali, regionali e provinciali competenti per territorio da attuarsi nella forma della comunicazione permanente delle riprese/immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza e comunque limitata nelle modalità di trattamento delle immagini alla sola consultazione/visione delle stesse restando escluse ulteriori modalità quali ad esempio la registrazione e la conservazione delle immagini.

4. Tale comunicazione avverrà con le modalità di cui all'Articolo 54 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” avvalendosi di apposita convenzione che disciplini l'accesso selettivo ai soli dati necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 53 del medesimo Codice.

5. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sui lavoratori, secondo il disposto dell'Articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

6. L'installazione del sistema di video-sorveglianza presso gli istituti scolastici, conformemente alla previsione di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, deve essere effettuata con modalità tali da garantire il diritto alla riservatezza dello studente.

7. Tali cautele dovranno essere attuate tanto per l'attività di ripresa di immagini che per le eventuali e successive operazioni di trattamento.

8. Per impianti di video sorveglianza installati presso gli istituti scolastici devono intendersi le attività di ripresa di immagini - e quelle di trattamento conseguente - del fabbricato costituente l'edificio scolastico e delle aree di pertinenza di questo quali ad esempio cortili, porticati o altre aree aperte.

9. Gli impianti di video sorveglianza installati presso gli istituti scolastici e/o quelli che in ogni caso consentono la video - ripresa degli stessi e delle loro aree di pertinenza potranno essere attivati unicamente negli orari e nei periodi nei quali non viene svolta attività didattica.

10. Restano di competenza dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza le iniziative intraprese ai fini della tutela dell'ordine pubblico o di individuazione di autori di eventuali atti criminali.

11. Le modalità operative con le quali verrà garantito il diritto alla riservatezza dello studente

sono quelle specificate nella scheda impianto di videosorveglianza / individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo.

Articolo 17

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti se diversi dall'Ente Comunale osservando le modalità previste nella Direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'08.02.2005.

Articolo 18

1. Nei casi di cui all'Articolo 17, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini ed all'acquisizione dei dettagli strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale. Alle specifiche informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Locale o Statale competente per territorio.

2. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 19

1. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'Articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto dal Comune Titolare all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,

non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste con apposito atto da adottarsi a cura della Giunta Municipale con apposita deliberazione.

3. Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, la stessa può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

5. Nel caso di riscontro negativo all'istanza di cui sopra, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei termini previsti.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

8. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Articolo 20

1. Il Comune di Trivignano Udinese in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", provvederà ad affiggere ed installare un'adeguata segnaletica permanente nelle aree esterne in cui sono concretamente posizionate le telecamere del sistema di videosorveglianza attraverso appositi avvisi (cartelli informativi) muniti di pittogramma e recanti la dicitura:

“AREA/TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATA/O - LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE PER FINALITA' DI: PREVENZIONE DI ATTIVITA' ILLECITE, SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO DELLA VIABILITA' TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA - ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003 n° 196)” secondo lo schema allegato al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004.

Inoltre, nei luoghi diversi dalle aree esterne, oppure, negli stessi casi per i quali è prevista la verifica preliminare al Garante, il modello di informativa semplificata allegato al Provvedimento Generale sopra indicato va integrato con un'informativa che riporti specificamente tutti gli elementi dell'Articolo 13 del Codice.

Inoltre si procederà:

Alla diffusione ed informazione alla cittadinanza tramite campagne informative, a tal scopo, verranno predisposti e diffusi dei messaggi esplicativi e mediante l'uso del sito web

dell'amministrazioni verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

Articolo 21

1. Il Comune Titolare provvederà alla notificazione preventiva al Garante qualora ricorrano i presupposti e le modalità rispettivamente disciplinati negli artt. 37 e 38 del Codice. Inoltre, il Comune Titolare osserverà anche quanto disposto nelle due Informative del Garante in tema di notificazione entrambe del 01.01.2004 e nella Deliberazione del 31.03.2004.

Articolo 22

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento, i dati personali saranno distrutti.

Articolo 23

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Articolo 141 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

Articolo 24

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. 7.8.1990 n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato sopra.

Articolo 25

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare che lo approva.

Articolo 26

1. L'individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo di cui alla Scheda impianto di video-sorveglianza, in caso di sviluppo del sistema, verrà aggiornata con successive deliberazioni della Giunta Municipale.

ALLEGATI:

- 1) Documento delle scelte operate per l'attivazione di un sistema di video-sorveglianza del territorio comunale.
- 2) Schema di lettera di nomina del responsabile del trattamento dei dati.
- 3) Schema di lettera di nomina dell'incaricato del trattamento dei dati.
- 4) Schema di lettera addetto alla manutenzione del sistema di video-sorveglianza.